A CURA DI
Corrado Scalabrini

[2057]

Se c'è stata perdita effettiva l'aiuto Covid non si restituisce

Sono agente di commercio dal 1991. Ad aprile del 2020, le mie vendite sono diminuite dell'81% rispetto all'aprile 2019; ho, quindi, chiesto e ottenuto il contributo, legato all'emergenza Covid, proposto dal Governo (articolo 25 del Dl 34/2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»). Normalmente, emetto la fattura entro i primi 15 giorni del mese successivo alle vendite, perché le aziende mandanti devono avere il tempo di effettuare i conteggi. Così feci anche nel 2020: a maggio, fatturai le provvigioni relative alle vendite effettuate nel mese di aprile.
A distanza di quattro anni, l'agenzia delle Entrate mi chiede la restituzione dell'importo percepito, maggiorato di interessi, e il tutto raddoppiato a causa della sanzione.
Chiedo all'esperto se è una richiesta fondata, dal momento che la diminuzione delle vendite relative al mese di aprile supera abbondantemente la quota del 33,3 per cento, che il decreto prevedeva come diminuzione minima per poter accedere al ristoro. La motivazione che viene addotta è che nei corrispettivi del mese di aprile (provvigioni riferite alle vendite di marzo) si evidenziava una diminuzione del 31,5% rispetto al 2019 e, quindi, non avevo diritto al contributo. Tuttavia, è nel mese di aprile 2020 che ho venduto l'81% in meno rispetto all'aprile 2019, e il ristoro era previsto per il calo di vendite di aprile, che ho fatturato a maggio.

Nel caso descritto dal quesito, la revoca non regge all'esame della normativa e della giurisprudenza. In aprile 2020, il lettore ha subìto un calo reale dell'81 per cento, superiore alla soglia di un terzo prevista dall'articolo 25 del Dl 34/2020. La successiva fatturazione a maggio segue la fisiologica prassi degli agenti di commercio, e non può incidere sul diritto al contributo, nono-